



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

MOTOPROTECTION INCENDIO E FURTO

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO BTH.2020-2021.001 – ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/11/2021

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Motoprotection Incendio e Furto

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza offre coperture assicurative volte a tutelare il Contraente dai danni materiali e diretti subiti dal motoveicolo assicurato a seguito del verificarsi degli eventi **Furto e Incendio**. La polizza offre, altresì, una copertura assicurativa volta ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili e immobili di proprietà di terzi dall'incendio del motoveicolo assicurato (**Ricorso terzi da incendio**). Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Furto

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

La somma assicurata è l'importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

✓ Incendio

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

La somma assicurata è l'importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

✓ Ricorso terzi da incendio

Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato, entro i limiti convenuti nel contratto.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da quelli classificati come motoveicoli.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli immatricolati da più di 10 anni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Tutte le Garanzie non comprendono:

! L'Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) Eventi sociopolitici, atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- e) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo;
- f) aspirazione di acqua nel motore, comunque verificatasi;
- g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali (dichiarate o meno).

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura. Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali. Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o del Contraente.

Relativamente alla garanzia "Ricorso terzi da incendio", l'Impresa non risarcisce i danni:

- a) subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde.

CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 Cod. Civ.

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata annuale o poliennale e cessa alla sua naturale scadenza con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

CORPI DI VEICOLI TERRESTRI MOTOVEICOLI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi CVT
(DIP Aggiuntivo CVT)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Motoprotection Incendio e Furto
Versione n. 1 del 1 novembre 2021 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni Corpi di Veicoli Terrestri), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2020

Bilancio approvato il 30/04/2021

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.



CHE COSA È ASSICURATO?

La presente polizza offre coperture assicurative volte a tutelare il Contraente dai danni materiali e diretti subiti dal motoveicolo assicurato a seguito del verificarsi degli eventi **Furto e Incendio**. La polizza offre, altresì, una copertura assicurativa volta ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili e immobili di proprietà di terzi dall'incendio del motoveicolo assicurato (**Ricorso terzi da incendio**).

In merito alla **Garanzia Furto, Incendio e Ricorso Terzi** non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

| | |
|---|--|
| - | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Motoprotection Incendio e Furto. |
|---|--|

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

| | |
|---|--|
| - | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Motoprotection Incendio e Furto. |
|---|--|



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le limitazioni e le esclusioni valide per tutte le garanzie sono già state elencate nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.

Di seguito si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Garanzia Incendio

La garanzia non comprende il caso di incendio occorso a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

Ricorso Terzi da incendio

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: **In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione - Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni n. 21 - 20864 Agrate Brianza, Fax: 039.9890690) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire all'Impresa ogni documentazione da quest'ultima richiesta e ritenuta necessaria per la gestione del sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente deve contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde:

800.894147

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero **+39.039.9890720** comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.

Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

| | |
|---|--|
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all'impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell'Impresa. |
| Obblighi dell'impresa | L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | Il Contraente dovrà pagare il premio o la prima rata di premio al fine di determinare l'operatività della garanzia assicurativa. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno o per periodi di più anni (poliennale). L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40/2018 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario. Il premio è comprensivo di imposta. |
| Rimborso | Il contratto prevede la facoltà delle parti di recedere dal contratto di assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima provvederà a rimborsare all'Assicurato la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di sua consegna in conto vendita, l'alienante può chiedere la restituzione del premio netto pagato e non goduto al netto delle imposte governative. |



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | Il contratto ha durata annuale o poliennale e cessa alla sua naturale scadenza. È escluso qualsiasi tacito rinnovo. |
| Sospensione | Se il Contraente/Assicurato, intende sospendere la garanzia (esclusivamente per vendita o demolizione del veicolo) in corso di contratto, è tenuto a dare comunicazione all'Impresa che, qualora accetti tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un'appendice che dovrà essere sottoscritta dalle Parti. |



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

| | |
|--|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: <ol style="list-style-type: none"> di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. <p>Il Contraente, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto, all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e all'Impresa, allegando in originale la scheda di polizza. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R. Alla ricezione di tutti i documenti, l'Impresa rimborserà la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte.</p> |
| Risoluzione | Il contratto prevede la facoltà delle parti di recedere dal contratto di assicurazione, nei termini in esso previsti. |



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come motoveicolo.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Costi di intermediazione

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 33,19%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni. |
| All'IVASS | L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Verificata la fondatezza del diritto dell'Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

| | |
|--|-----------|
| SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI | 1 |
| SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 3 |
| Art. 1 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio | 3 |
| Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente | 3 |
| Art. 3 - Estensione territoriale | 3 |
| Art. 4 - Durata del contratto | 3 |
| Art. 5 - Diritto di ripensamento | 3 |
| Art. 5 Bis - diritto di recesso in caso di sinistro | 3 |
| Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo | 3 |
| Art. 7 - Foro competente | 4 |
| Art. 8 - Oneri a carico del Contraente | 4 |
| Art. 9 - Rinvio alle norme di legge | 4 |
| Art. 10 - Polizze vincolate | 4 |
| Art. 11 - Cessione del credito | 4 |
| Art. 12 - Clausola broker | 4 |
| Art. 13 - Determinazione del valore assicurato | 4 |
| SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE | 5 |
| CAPITOLO 1 – FURTO | 5 |
| Art. 14 - Furto totale e parziale..... | 5 |
| Art. 15 - Definizione di furto totale | 5 |
| CAPITOLO 2 – INCENDIO | 5 |
| Art. 16 - Incendio..... | 5 |
| CAPITOLO 3 – RICORSO TERZI DA INCENDIO | 5 |
| Art. 16.1 - Ricorso terzi da incendio (sempre compresa nella garanzia incendio)..... | 5 |
| Art. 17 - Esclusioni valide per tutti i capitoli..... | 5 |
| SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO | 7 |
| Art. 17 Bis - obblighi in caso di sinistro | 7 |
| Art. 18 - Ritrovamento del veicolo rubato..... | 7 |
| Art. 19 - Accertamento ed indennizzo del danno | 7 |
| Art. 20 - Definizione di danno totale..... | 7 |
| Art. 21 - Definizione di danno parziale..... | 7 |
| Art. 22 - Relitto..... | 7 |
| Art. 23 - Determinazione dell’ammontare del danno..... | 7 |
| 23.1 - Rete convenzionata | 7 |
| 23.2 - Fuori rete convenzionata | 8 |
| Art. 24 - Criteri di determinazione del danno..... | 8 |
| 24.1 - Danno parziale | 8 |
| 24.2 - Danno totale..... | 8 |
| Art. 25 - Pagamento dell’indennizzo | 8 |
| Art. 26 - Somme assicurate al netto di I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) o con I.V.A. Parziale..... | 8 |
| Art. 27 - Determinazione del premio..... | 8 |
| Art. 28 - Garanzie prestate e relativi scoperti e franchigie | 8 |
| Art. 29 - Regola proporzionale | 9 |
| Art. 30 - Cosa fare in caso di sinistro | 9 |
| APPENDICE NORMATIVA | 10 |
| Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) | 12 |

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

ARBITRATO: Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

AREE AEROPORTUALI: Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ooverosia, nel caso concreto, esclusivamente i proprietari risultanti al PRA di motoveicoli.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.

BROKER: Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

CARTA VERDE: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA: La Carrozzeria/Officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con l'Impresa.

Al fine dell'operatività del presente contratto, sono equiparate alla "Rete convenzionata" le Concessionarie/Carrozzerie/Officine della Casa Motociclistica produttrice del veicolo assicurato. Detta equiparazione non opera per quanto concerne la procedura di pagamento diretto, per la quale la normativa risulterà distinta e separata.

CESSAZIONE DEL RISCHIO: Evento che si verifica a seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.

CESSIONE DEL CONTRATTO: Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell'alienazione del veicolo.

CICLOMOTORE: Veicolo definito dall'art. 52 del Codice della Strada.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice): Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONDUCENTE: La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi, tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

CONTRATTO: Il contratto di assicurazione.

DECORRENZA DELLA GARANZIA: La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.

DANNO DOLOSO: Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: Danno conseguente a fatto illecito che non presume l'esistenza di un rapporto contrattuale.

DANNO PARZIALE: Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DANNO TOTALE: Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DEGRADO: Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura. Concorre al deprezzamento del veicolo anche il chilometraggio dello stesso.

DENUNCIA: Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.

DURATA CONTRATTO: Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

ESPLOSIONE: Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FAMILIARE CONVIVENTE: Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FATTO ILLECITO: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale che implica la violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

FRANCHIGIA: Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FURTO: È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPRESA/COMPAGNIA: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

INCENDIO: L'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

INDENNIZZO O INDENNITÀ: La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INTERMEDIARIO: La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I. che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LEASING: Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento un Veicolo dietro il corrispettivo di un canone periodico.

LEGITTIMO CONDUCENTE: Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.

LOCATARIO: L'utilizzatore di un Veicolo concessogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MEDIAZIONE: Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione, tra soggetti privati, di liti relativi a "diritti disponibili".

MOTOCARROZZETTA: Veicolo definito dall'art. 53 lett. b) del Codice della Strada.

MOTOCICLO: Veicolo definito dall'art. 53 lettera a) del Codice della Strada.

MOTOSLITTA: Veicolo a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione (Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970).

MOTOVEICOLI: Veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada.

MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO: Veicolo definito dall'art. 53 lett. c) del Codice della Strada.

PERCORSI FUORI STRADA: Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA: L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO: Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo per l'attivazione delle coperture assicurative.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: L'intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

QUADRICICLO LEGGERO: Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore (D.M. Trasporti 05.04.1994).

QUADRICICLO TRASPORTO PERSONE: Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw (D.M. Trasporti 05.04.1994).

RAPINA: Reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RECESSO: Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dalle Condizioni di Assicurazione.

REATO: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RELITTO: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESIDENZA/SEDE LEGALE: Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha stabilito la sua dimora abituale/sede legale, così come risulta dal certificato anagrafico/dalla visura camerale.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO: La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il Sinistro.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: È la facoltà concessa all'Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato.

SCHEDA DI POLIZZA: Il documento sottoscritto dal Contraente attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa.

SCOPERTO: Importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

SCOPPIO: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

STATO DI NECESSITÀ: L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

TERZI: Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

TRANSAZIONE: Accordo con il quale le parti, mediante reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale, o ne prevengono l'insorgenza.

USURA: Forma di deterioramento parametrato al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

VALORE A NUOVO: Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).

VALORE COMMERCIALE:

A. Il valore del listino "Veicoli Usati" riportato dalla rivista specializzata "Dueruote" o, in mancanza, il valore corrispondente evincibile da altra rivista di settore specializzata;


B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO: Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

Con il termine "Veicolo" s'intendono ai sensi del presente contratto unicamente i Motoveicoli.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Motoprotection Incendio e Furto modello BTH.2020-2021.001 – Ultimo aggiornamento 01/11/2021

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in **polizza** se è stato pagato il **premio** o la prima rata di **premio**; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo **premio** è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal **Contraente** e riportate in **polizza**.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del **premio** le dichiarazioni relative alla residenza del **proprietario** o alle caratteristiche tecniche del **veicolo**.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'Impresa e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 60 mesi, così come risultante dalla Polizza sottoscritta dal Contraente/Assicurato. Alla scadenza, la copertura cesserà automaticamente. Non è previsto alcun tacito rinnovo.

Ove il contratto stipulato tra Impresa e Contraente abbia una durata poliennale, in ottemperanza alla normativa vigente, si specifica che il premio beneficerà di una agevolazione pari al 10%. Resta espressamente confermata la piena vigenza dell'intero disposto normativo di cui all'art. 1899 c.c., a motivo della quale il Contraente non potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto per l'intero periodo di durata del medesimo.

Art. 5 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

(valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il **Contraente**, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del **premio**, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto, all'**Intermediario** con cui il contratto è stato concluso e all'Impresa, allegando in originale la scheda di **polizza**.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R. Alla ricezione di tutti i documenti, l'Impresa rimborserà la parte di **premio** riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte.

Art. 5 - BIS - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'**Assicurato** o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R, ha effetto:

- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'**Assicurato** della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) Sostituzione del contratto: avviene nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione (ferma la scadenza del contratto in corso).

- b) Cessione del contratto: nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso).
- c) Restituzione del premio: l'Impresa rimborserà all'Assicurato (per il tramite dell'Intermediario) il premio netto pagato e non goduto al netto delle imposte governative.

Art. 7 - FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti il consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 10 - POLIZZE VINCOLATE

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario. L'Impresa si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo dell'Impresa, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte dell'Impresa, il Contraente e/o l'Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

Art. 12 - CLAUSOLA BROKER

(valida solo per le polizze intermedie da un Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nella Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale gestirà i rapporti con l'Impresa.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A/R, PEC o fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come eseguita direttamente alla Parte destinataria.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.

Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.

Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.

In ogni caso, il valore assicurato indicato in polizza deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è divisa in tre capitoli (Furto, Incendio, Ricorso Terzi) che disciplinano le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – FURTO

Art. 14 - FURTO TOTALE E PARZIALE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nell'esecuzione di tali reati o nel tentativo di commetterli, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.

In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – **la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.**

Art. 15 - DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE

Il Furto o la rapina del veicolo si considerano "totali" qualora lo stesso non venga ritrovato.

Parimenti, il caso assicurativo è considerato "furto totale" qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.

CAPITOLO 2 – INCENDIO

ART. 16 - INCENDIO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

CAPITOLO 3 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

Art. 16.1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa nella garanzia Incendio)

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, **fino alla concorrenza di Euro 100.000,00**, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo;
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- d) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Art. 17 - ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTI I CAPITOLI

L'Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) Eventi sociopolitici, atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- e) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo;

- f) aspirazione di acqua nel motore, comunque verificatasi;
- g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali (dichiarate o meno).

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.

Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o del Contraente.

Relativamente alla garanzia "Ricorso terzi da incendio", l'Impresa non risarcisce i danni:

- a) subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 17 Bis - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni n. 21 – 20864 Agrate Brianza, Fax: 039.9890690) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

Su richiesta dell'Impresa, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all'istruzione del sinistro:

- l'estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell'Impresa: l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
- fornire prova dell'esistenza e dell'operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.

Art. 18 - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia avuto notizia; è tenuto, altresì, a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il **veicolo** resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del **veicolo** recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'Impresa e **l'Assicurato**.

Qualora il **veicolo** venga ritrovato prima **dell'erogazione dell'indennizzo**, l'Impresa liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui **l'Assicurato** abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del **veicolo** assicurato.

Art. 19 - ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO

L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente.

I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione in sinistro si è verificato.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Art. 20 - DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinano al veicolo danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 21 - DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di "danno totale" a sensi del precedente art. 20.

Art. 22 - RELITTO

Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come "relitto". Al verificarsi della circostanza poc'anzi indicata, l'Impresa ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all'Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l'Assicurato – a semplice richiesta dell'Impresa – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

ART. 23 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:

23.1 Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa, la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell'Assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza. Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

23.2 Fuori Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto ad ottenere l'indennizzo, rimborsa direttamente l'Assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

Art. 24 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

24.1 Danno Parziale

a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo, per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all'ora].

Qualora l'Assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

24.2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Dueruote", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo verrà determinato sulla base del "valore a nuovo", fermo l'eventuale minor valore assicurato.

Resta espressamente inteso come l'eventuale indennizzo verrà erogato con l'applicazione dell'eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

Art. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione in originale debitamente sottoscritto.

Art. 26 - SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato, a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell'I.V.A. o al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.

Art. 27 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati nella Polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento - utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento "Dueruote" o, in mancanza, di altra rivista di settore specializzata, al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; in caso di leasing, ferme le norme poc'anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.

Art. 28 - GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel presente contratto.

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nella Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nella seguente tabella:

| SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO, | | |
|---|--|------------|
| PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING | SCOPERTO | FRANCHIGIA |
| AV - BA - BT - BR - CE - FG - LT - LE - NA SA - TA | Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun sinistro | EURO 200 |
| ALTRE PROVINCE | Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro | EURO 200 |

Art. 29 - REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all'art. 13 "Determinazione del valore assicurato", risulti maggiore del valore assicurato, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.

In nessun caso l'Impresa, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sulla Polizza.

Art. 30 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde:

800.894147

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero **+39.039.9890720** comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

NOTA IMPORTANTE

Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla società di leasing proprietaria dello stesso veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.

È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza - MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere;
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Codice Civile - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 novembre 2021